Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 29 marzo 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) »	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 2041, concernente il regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1941, n. 71, all'art. 12, linea 4ª, ove è detto: « 1 — diritto e procedura legale; » devesi leggere: « 1 — diritto e procedura penale; ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1940-XIX, n. 2042.

Divieto dell'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte e nelle varie forme pubblicitarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' vietato l'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte industriali o commerciali e delle attività professionali.

Art. 2.

E' vietato l'uso di parole straniere nelle insegne, nei cartelli, nei manifesti, nelle inserzioni ed in genere in ogni forma pubblicitaria, con qualunque mezzo effettuata.

Gli avvisi, i cartelli, le liste ed in genere ogni scritto, esposti nell'interno dei locali pubblici o di commercio, devono essere redatti in lingua italiana.

Restano ferme le disposizioni del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1162, convertito con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 251, e quelle della legge 12 febbraio 1940-XVIII, n. 215, salvo per ciò che concerne i cartelli pubblicitari e il materiale pubblicitario in genere.

Art. 3.

Non sono compresi nei divieti di cui agli articoli 1 e 2:
1° i nomi e cognomi stranieri;
2° le denominazioni di ditte straniere;
3° le denominazioni dei prodotti tutelate da marchi di fabbrica e di commercio.

Art. 4.

Sono escluse dal divieto di cui all'art. 2, primo comma, le stampe pubblicitarie esclusivamente destinate a stranieri.

Art. 5.

I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 5000.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione penale, qualora si tratti di attività soggetta a licenza od autorizzazione amministrativa, potrà essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata la licenza od autorizzazione.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 7.

Con Regio decreto, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno emanate le norme integrative eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore nel 90° giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — RICCI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 136.

Reclutamento straordinario di sette sottocapomanipolo della Milizia nazionale portuaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, di indire un concorso per il reclutamento straordinario di sette sottocapomanipolo della Milizia nazionale portuaria, derogando, per quanto concerne i limiti di età e i programmi di esame, dalle disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 gennaio 1941-XIX, n. 137.

Istituzione di una speciale retribuzione annua a favore degli ufficiali del Regio esercito incaricati dell'insegnamento presso i corsi universitari allievi ufficiali di complemento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali del Regio esercito incaricati dell'insegnamento presso i corsi allievi ufficiali di complemento che si svolgono annualmente presso le università del Regno è dovuta una retribuzione complessiva di lire 1000 per ogni anno di corso.

La retribuzione non è soggetta alle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed è pagata in una sola volta al termine del corso annuale.

Art. 2.

Qualora l'insegnante o l'insegnamento non raggiungano il minimo di trenta ore di lezione la retribuzione di cui al precedente articolo è da proporzionarsi al numero delle ore di lezione effettivamente svolte.

Art. 3.

Nei riguardi degli ufficiali che per impartire l'insegnamento debbano recarsi in località diversa da quella della loro ordinaria sede di servizio la retribuzione di cui ai precedenti articoli non esclude il rimborso delle spese di trasporto spettanti nei viaggi di servizio in base alle norme stabilite dalle disposizioni in vigore.

La retribuzione stessa non è però cumulabile con la corresponsione della indennità di missione.

Agli effetti dell'art. 4 del R. decreto 22 ottobre 1936-XIV, n. 2089, i viaggi di cui al primo comma del presente articolo non sono mai da considerarsi di normale attribuzione.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° dicembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 gennaio 1941-XIX, n. 138.

Istituzione di una indennità giornaliera a favore degli « specializzati guastatori ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai militari del Regio esercito cui viene conferita la qualifica di « specializzato guastatore » è dovuta una indennità giornaliera nella misura di lire 2 per i sottufficiali e di lire 1,50 per i graduati e militari di truppa.

Art. 2.

L'indennità di cui al precedente art. 1 è soggetta alla doppia riduzione del 12 per cento, di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 gennaio 1941-XIX, n. 139.

Istituzione di un deposito centrale materiali del genio, con due sezioni staccate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 14 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, è aggiunto il seguente numero:

« 9) un deposito centrale materiali del genio, con due sezioni staccate ».

Art. 2.

Al deposito centrale materiali del genio sono estese le norme stabilite dal Regio decreto 30 aprile 1931-IX, n. 586, per le officine del genio, e alle sezioni staccate di detto deposito centrale quelle stabilite dall'art. 6 dello stesso Regio decreto per gli uffici staccati.

Art. 3.

La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 gennaio 1941-XIX, n. 140.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 novembre 1940-XIX, n. 1619, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 novembre 1940-XIX, n. 1619, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 141.

Norme per la conferma in carica degli attuali esattori e ricevitori per il decennio 1943-1952, per l'estensione ai conferimenti di esattorie e ricevitorie per il decennio suddetto, delle disposizioni vigenti in materia di prestazione di cauzioni mediante polizze fideiussorie e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette in deroga al disposto dell'art. 6 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti del riappalto delle esattorie delle imposte dirette per il decennio 1943-1952 il termine del 31 dicembre 1941-XX, entro il quale in forza del penultimo comma dell'art. 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, gli esattori in carica possono chiedere la conferma, è stabilito al 30 aprile 1941-XIX.

Gli esattori che si trovino nell'impossibilità di far fronte agli oneri di gestione con l'aggio stabilito dal contratto di appalto in corso possono, nella domanda di conferma, dimostrare tale loro situazione, allegando le necessarie giustificazioni ed indicando l'aggio minimo col quale chiedono la conferma per il decennio 1943-1952.

Il Prefetto, sentito l'Intendente di finanza, l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e il Comune o la rappresentanza consorziale, ove non sussista a carico dei richiedenti alcuno dei motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 14 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e dell'art. 5 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, dà corso alle domande di conferma, stabilendo con criterio insindacabile la misura dell'aggio a favore degli esattori che abbiano anche chiesto l'aumento di cui al secondo comma del presente articolo.

Tale aumento non può essere superiore al cinquanta per cento dell'aggio stabilito nel contratto in corso.

Il Prefetto, nel concedere la conferma, può, su proposta dell'Intendente di finanza, ampliare la circoscrizione esattoriale, aggregando comuni compresi in esattorie che debbano essere soppresse a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, o per le quali non sia stata chiesta od accordata la conferma.

La riunione in consorzio, di cui al precedente comma, ha effetto dal 1° gennaio 1943-XXI.

Tuttavia il Ministro per le finanze, su proposta dell'Intendente di finanza, può concedere la conferma per il quinquennio 1943-1947 anche agli esattori titolari di gestioni soggette a soppressione a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, ove particolari circostanze non rendano opportuno, a suo insindacabile giudizio, la soppressione dell'esattoria.

I provvedimenti del Prefetto, non soggetti a gravame gerarchico, sono comunicati entro il 30 giugno 1941-XIX, ai richiedenti che notificano l'accettazione al prefetto stesso entro il termine perentorio del 31 luglio successivo.

Le esattorie che al 1° agosto 1941-XIX, non siano state confermate o consorziate giusta il disposto dei precedenti commi del presente articolo, possono conferirsi di ufficio dal prefetto entro il 31 dicembre di detto anno a favore degli enti soggetti alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito che ne facciano richiesta ed abbiano ottenuto l'assenso al conferimento di gestioni esattoriali. In questo caso l'aggio è determinato dal prefetto, sentite le autorità menzionate dal terzo comma del presente articolo, in misura non superiore a quella fissata per gli esattori che avevano chiesto la conferma con aumento di aggio.

L'aggio per gli esattori confermati o nominati d'ufficio secondo la presente legge non può essere stabilito in misura superiore al sei per cento prevista dall'art. 3, primo comma del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, oltre gli aumenti di cui al R. decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1574.

Art. 2.

Le norme di cui all'art. 1 della presente legge si applicano anche alle conferme dei ricevitori provinciali. Il provvedimento è emesso dal Ministero delle finanze, sentito il parere del prefetto, dell'Intendente di finanza, dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e della Provincia.

Art. 3.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore per il conferimento delle ricevitorie provinciali o delle esattorie, cui debba provvedersi dopo il 1° gennaio 1942-XX.

Art. 4.

Le norme di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 16 febbraio 1931-IX, n. 210, e al R. decreto-legge 7 agosto 1931-IX, n. 1113, circa la prestazione delle cauzioni mediante polizze fideiussorie ed agevolazioni in materia di cauzioni sono applicabili anche nei conferimenti di esattorie e di ricevitorie provinciali per il decennio 1943-1952.

Le agevolazioni vigenti in materia di cauzione sono altresì estese, nei conferimenti suddetti, a tutti gli Istituti di credito di diritto pubblico e alle Banche di interesse nazionale.

Art. 5.

In deroga al disposto dell'art. 6, secondo comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, ai primi esami per l'idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette, da bandirsi successivamente alla emanazione della presente legge, potranno partecipare coloro che alla data della sua pubblicazione abbiano esplicato da almeno cinque anni, presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, mansioni di concetto specificatamente indicate dall'esattore o dal ricevitore, purchè siano in possesso di titoli di studio di scuola media inferiore. L'esplicazione delle suddette mansioni dovrà risultare da apposito certificato da rilasciarsi, previo parere delle Associazioni sindacali competenti, dall'esattore o dal ricevitore.

Possono inoltre essere iscritti all'albo dei collettori senza esame coloro che alla data di pubblicazione della presente legge dimostrino, mediante certificato da rilasciarsi, previo parere delle Associazioni sindacali competenti, dall'esattore o dal ricevitore, di aver esplicato per almeno cinque anni mansioni analoghe o superiori a quelle di collettore, anche senza essere in possesso della relativa patente.

I collettori iscritti all'Albo nazionale, di cui all'art. 8 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, che siano in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore, potranno partecipare agli esami per l'idoneità alle funzioni di esattore ai fini dell'iscrizione nel rispettivo Albo nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PUTZOLU — RICCI.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1941-XIX, n. 142.

Proroga per tutta la durata dell'attuale stato di guerra del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti;

Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per la cultura popolare;

Viste le deleghe rilasciate ai Sottosegretari di Stato per i Ministeri delle corporazioni, delle finanze, della grazia e giustizia, dei lavori pubblici e della cultura popolare in data 23 febbraio 1941-XIX;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato per tutta la durata dell'attuale stato di guerra il divieto stabilito dal R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, di aumentare:

a) i prezzi che alla data del 30 luglio 1940-XVIII risultino fissati dalle competenti autorità per merci di qualsiasi natura, per le forniture di acqua, gas ed energia elettrica per qualunque uso, come pure i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, e di tutti gli altri provvedimenti riguardanti i prezzi dei prodotti agricoli e industriali e dei servizi, delle forniture e prestazioni di qualsiasi specie;

b) i prezzi praticati al 30 luglio 1940-XVIII per le merci, i servizi, le somministrazioni, le consumazioni, le forniture e le prestazioni per cui non siano stati fissati prezzi massimi ufficiali;

c) i prezzi praticati alla data del 30 luglio 1940-XVIII dagli alberghi, dalle pensioni, dalle locande, dai ristoranti, dalle trattorie, dalle case e stabilimenti di cura, nonchè dai pubblici esercizi e dai sublocatori e dagli affittacamere;

d) i salari, gli stipendi, i compensi di qualsiasi natura corrisposti a prestatori d'opera, ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;

e) le tariffe, comunque regolate da atti della pubblica autorità, da ordinanze corporative e da accordi economici collettivi per le prestazioni effettuate da esercenti una libera professione;

f) i compensi, assegnati in base all'ultimo bilancio approvato anteriormente al 30 luglio 1940-XVIII e corrisposti sotto qualsiasi forma agli amministratori, soci accomandatari, commissari ordinari e straordinari e liquidatori di società commerciali, enti o istituti di qualsiasi natura, pubblici o privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali.

La validità dei contratti collettivi di lavoro o delle norme equiparate vigenti al 30 luglio 1940-XVIII è prorogata di diritto per tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

Per le forniture di acqua, gas ed energia elettrica, per qualunque uso, l'utente ha diritto per tutta la durata dell'attuale stato di guerra alla proroga dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima.

Eguale diritto spetta all'assicurato per la proroga dei contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Per tutta la durata dell'attuale stato di guerra nessun aumento può essere apportato ai prezzi pattuiti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le locazioni d'immobili urbani a qualunque uso destinati, anche se altri affittuari succedano nel godimento dell'immobile.

L'affittuario, entro un anno dalla fine della locazione, può ripetere quanto abbia corrisposto in eccedenza.

Inoltre, fatta eccezione per i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado o di nuova locazione di data certa anteriore al 30 luglio 1940-XVIII, il conduttore ha diritto alla proroga per tutta la durata dell'attuale stato di guerra della locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima.

Per il conduttore in servizio militare, la proroga della locazione d'immobili urbani non è esclusa dalle esigenze del locatore o dei suoi parenti o affini entro il terzo grado.

Per gli immobili urbani, ai quali siano apportate trasformazioni o migliorie, escluse però le opere di ripulitura, manutenzione ed altre simili, il pretore può ad istanza del locatore, consentire che all'affitto venga aggiunta una quota commisurata alla spesa sostenuta dal locatore.

La disposizione di cui al capoverso precedente è applicabile anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato l'immobile.

Per gli immobili urbani, quando il canone di affitto convenuto sia comprensivo anche di una quota corrispondente al prezzo del servizio di riscaldamento, prestato dal locatore, detta quota potrà essere determinata e, occorrendo, variata in base a disposizioni del Ministro per le corporazioni.

Nei casi di locazione di immobili urbani con nuovi inquilini o di rinnovazione o proroga di quelli in corso, sono consen-

titi aumenti nel caso che il canone di affitto diminuito di un terzo risulti inferiore all'imponibile vigente dell'imposta sui fabbricati.

In tal caso però il nuovo canone di affitto non potrà essere superiore all'imponibile aumentato del 60 %.

Per la città di Venezia, nel perimetro di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, è consentito l'aumento nel caso che il canone di affitto, diminuito del 43,33 %, risulti inferiore all'imponibile vigente dell'imposta sui fabbricati.

In tal caso però il nuovo canone di affitto non potrà essere superiore all'imponibile aumentato dell'88,24 %.

L'aumento consentito deve essere richiesto dal locatore al conduttore prima dell'inizio della nuova locazione, o della sua rinnovazione o proroga.

Qualora l'imponibile si riferisca ad immobili divisi in parti separatamente locate, il raffronto previsto come sopra sarà fatto tra l'anzidetto imponibile e la somma dei canoni di locazione corrisposti dai singoli affittuari o presunti dal l'Ufficio tecnico erariale per le parti non locate. L'aumento consentito sarà ripartito proporzionalmente all'ammontare dei singoli canoni di locazione corrisposti o presunti.

In tutti i casi in cui manchi l'imponibile o il canone di affitto, essi potranno essere determinati dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento alla data del 30 luglio 1940-XVIII.

L'imponibile sarà determinato per le singole unità immobiliari urbane definite dall'art. 5 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652.

Art. 3.

Per le locazioni di fondi rustici, quando il canone consista in una data quantità e qualità di determinati prodotti agricoli, è vietato, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, di aumentare la quantità di prodotti pattuita alla data di entrata in vigore del presente decreto o di esigere che si corrisponda una qualità di prodotti superiore a quella convenuta alla data stessa.

Quando trattasi di canoni di affitto convenuti in denaro, ma con riferimento, per la determinazione del loro ammontare, ai prezzi di determinate qualità e quantità di prodotti agricoli, fissate in contratto, è fatto divieto per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, di aumentare la quantità o di esigere che si faccia riferimento a qualità superiori a quelle che risultino convenute alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Quando trattasi di canoni convenuti in una determinata somma di denaro, senza riferimento a prodotti, è vietato, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, di aumentare la somma che risulti pattuita alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 2 della legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, per quanto riguarda la proroga delle locazioni di fondi rustici fino al termine dell'annata agricola 1940-41.

Si applicano anche alle locazioni di fondi rustici le disposizioni del 5° e del 6° comma dell'art. 2 circa le trasformazioni o migliorie.

L'affittuario entro un anno dalla fine della locazione può ripetere quanto abbia corrisposto in eccedenza.

Art. 4.

I contratti riguardanti locazioni di fondi rustici che stabilivano come termine iniziale dell'affittanza l'annata agraria 1940-41 e che non hanno potuto avere inizio alla predetta epoca per le sopravvenute disposizioni del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, avranno esecuzione con l'annata agricola 1941-42 per il rimanente periodo previsto nei contratti stessi, a meno che l'affittuario non faccia pervenire al proprietario rinuncia scritta entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

I divieti previsti dal presente decreto per le locazioni dei fondi rustici si applicano anche agli affitti dei pascoli, tanto se la durata di essi è poliennale, quanto se è annuale o stagionale.

Per la vendita d'erba in piedi dei pascoli si applicano le norme dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Sono prorogate per tutta la durata della guerra le disposizioni degli articoli 5 e 6 del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, riguardanti le demolizioni di fabbricati, la costruzione di edifici privati, i nuovi impianti industriali e gli ampliamenti o le modifiche di quelli già esistenti.

Dal divieto di nuove costruzioni di cui al citato art. 5 del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, sono peraltro esclusi i lavori di modifiche e trasformazioni di stabili esistenti, nonchè i lavori di ampliamento degli stabili stessi quando il volume dei nuovi locali costituenti l'ampliamento non ecceda il 10% del volume complessivo del fabbricato preesistente, ed infine i lavori di costruzione, riattamento ed ampliamento di impianti e magazzini destinati alla conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli.

Art. 7.

Restano in vigore, in quanto non siano in contrasto con quelle del presente decreto, le disposizioni del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, sulla disciplina dei prezzi, le disposizioni della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1568, sulle maggiorazioni di prezzi per i cereali di produzione 1940 soggetti ad ammasso; nonchè le disposizioni del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, sui prezzi dei generi alimentari.

Art. 8.

Nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto 12 dicembre 1940-XIX, n. 1939, contenente le norme integrative del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito con modifiche nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727.

Art. 9.

Chiunque violi i divieti stabiliti dal presente decreto è punito con le sanzioni previste dall'art. 16 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, salva l'applicazione, quando ne ricorrano gli estremi, del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1715.

Indipendentemente dal procedimento penale, è dovuto il rimborso dell'indebito percetto, purchè sia chiesto dalla parte interessata entro l'anno dall'avvenuta percezione, salvo quanto è disposto dal presente decreto nei riguardi delle locazioni di immobili urbani e di fondi rustici.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — AMICUCCI — LISSIA — PUTZOLU — TASSINARI — HOST VENTURI — CALLETTI — POLVERELLI.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, foglio 56. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 marzo 1941-XIX.

Mobilitazione civile della Società Telefonica Coloniale Italiana.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1941-XIX col quale veniva mobilitata civilmente la Società Telefonica Coloniale Italiana con decorrenza dalla data del decreto;
Vista la proposta del Ministero dell'Africa Italiana il quale chiede che la mobilitazione di detta Società venga fissata a decorrere dall'8 gennaio 1941-XIX;
Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1941-XIX, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Visto l'art. 1 del R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 1085:

Decreta:

Il decreto 9 gennaio 1941-XIX è revocato.
La Società Telefonica Coloniale Italiana è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, a decorrere dall'8 gennaio 1941-XIX.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(1152)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1941-XIX.

Conferimento di poteri speciali al commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, riguardante la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1940-XVIII col quale venivano sciolti l'Ufficio di presidenza ed il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari e ne veniva temporaneamente affidata l'amministrazione ad un commissario straordinario nella persona del Consigliere nazionale Vincenzo Venerosi Pesciolini;
Ritenuto che nell'attuale stato di emergenza non si rende possibile convocare l'assemblea generale dei partecipanti per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1940;

Decreta:

Al commissario governativo della Federazione italiana dei Consorzi agrari, Consigliere nazionale Vincenzo Venerosi Pesciolini, vengono conferiti i poteri dell'assemblea dei partecipanti per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1940 e per quant'altro è di competenza della assemblea, relativamente a detto esercizio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1139)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 25 corrente, è stato trasmesso alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1941-XIX, n. 102, che proroga, nei riguardi del personale delle Forze armate dello Stato, l'entrata in vigore della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1482, che stabilisce l'obbligo dell'appartenenza al P.N.F. per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

(1153)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Cons. 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 99.**

E' stato denunciato lo smarrimento delle ricevute nn. 25, 26 e 27, relative alle semestralità maturate al 1° luglio 1939 ed al 1° gennaio e 1° luglio 1940, sui certificati Cons. 3,50 % (1906), n. 359253 dell'annua rendita di L. 70 e n. 361664 dell'annua rendita di L. 24,50 intestati a Spata Anna Maria di Giuseppe, vedova di D'Alessandro Giuseppe, domiciliata a Castrovillari (Cosenza).

Si diffida chiunque sia in possesso delle ricevute predette a depositarle presso l'Amministrazione del debito pubblico, avvertendo che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni a sensi dell'art. 485 del regolamento generale per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, sarà provveduto al pagamento delle somme relative agli aventi diritto e le ricevute avranno perduto ogni valore.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

(845) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 marzo 1941-XIX - N. 69

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,57
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181	—
Svezia (Corona)	9,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74,15
Id. 3,50% (1902)	71,55
Id. 3,00% Lordo	52,45
Id. 5,00% (1935)	92,65
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	73,35
Id. Id. 5,00% (1936)	94,475
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,80
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	96,20
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	95,95
Id. Id. 5 % Id. 1944	97,35
Id. Id. 5 % Id. 1949	98,65

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica di un revisore effettivo e di un revisore supplente del Banco di Napoli

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 37 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto publico, con sede in Napoli, apbprovato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 30 aprile 1938-XVI;

Dispone:

I signori comm. rag. Paolo Ambrogio e cav. dott. Carlo Possenti, sono confermati rispettivamente revisore effettivo e supplente presso il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per un anno a decorrere dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 1940.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1104)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del bando di concorso per la redazione dei progetti tipo di edifici per scuole elementari da due a dieci aule (N. 117 del 20 maggio 1940-XVIII e n. 179 del 1° agosto stesso della « Gazzetta Ufficiale »).

A) *Edifici a due aule*:

1° Premio: arch. Bertolacci Dino e ing.ri Lenti Enrico e Tomassi Emilio.

2° Premio: motto « Studio » (arch. Calandra Maria e Anastasi Anna).

Progetti segnalati: arch. Lucci Carlo, motto « R.I.G.R. » (ingegnere Ivella Renzo), ing. Wittinch Giuseppe, arch. Apolloni Bruno Maria.

B) *Edifici a quattro aule*:

1° Premio diviso ex aequo: arch. Bertolacci Dino, ing.ri Lenti Enrico e Tomassi Emilio, arch. Fagiolo Mario.

2° Premio diviso ex aequo: arch. Calandra Maria e Anastasi Anna, arch. Pallottini Mariano e Favini Leonato.

Progetti segnalati: arch. De Tomassi Renato e ing. Zella Millo Paolo, arch. Lucci Carlo, arch. Magnani Enzo e Marabotto Pasquale, arch. Airoldi Pietro.

C) *Edifici a sei aule*:

1° Premio: diviso ex aequo: arch. Dazzi Giovanni, arch. Bertolacci Dino, ingg. Lenti Enrico e Tomassi Emilio.

2° Premio: motto « Studio » (arch. Calandra Maria e Anastasi Anna).

Progetto segnalato: arch. Bussolati Francesco.

D) *Edifici ad otto aule*:

1° Premio: arch. Legnani Alberto e Sabatini Armando.

2° Premio: arch. Checchi Marcello e Rossi Gino.

E) *Edifici a dieci aule*:

1° Premio: motto « Studio » (arch. Calandra Maria e Anastasi Anna).

2° Premio: arch. Legnani Alberto e ing. Sabatini Armando.

Progetti segnalati: arch. Bertolacci Dino, ingg. Lenti Enrico e Tomassi Emilio, arch. Greco Saul.

Il pagamento dei premi è subordinato alle modifiche che i progettisti dovranno apportare agli elaborati in conformità delle indicazioni che saranno date da questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato: CALLETTI

(1150)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.